CL+B FEST

COMPUTATIONAL LAW & BLOCKCHAIN FESTIVAL 2018

NUOVI OBBLIGHI LEGALI E ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEI PRESTATORI DEI SERVIZI DI UTILIZZAZIONE DI CRITTOVALUTE

LEGAL HACKERS TORINO

17 e 18 marzo 2018
TAG Fondazione Agnelli - Torino
e in contemporanea in tutto il mondo

Avv. Giulia Arangüena

© ADLP Studio Legale 2018 – All Rights Reserved

Premessa



Poster for the Bitcoin Art Fair

Con l'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) ed **anticipando parte dei contenuti della proposta di V Direttiva**, attraverso il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, entrato in vigore il **4 luglio 2017**, la disciplina nazionale dell'antiriciclaggio (Decreto Legislativo **21 novembre 2007 n. 231)** è stata riformata in più punti.

Tra le novità più rilevanti, si registra:
a) l'introduzione della **nozione di valuta virtuale** per definire le criptovalute;
b) l'esplicita previsione, tra i **soggetti destinatari** degli obblighi antiriciclaggio e di alcuni obblighi più generali, della categoria **degli «altri operatori non finanziari»** tra cui sono stati ricompresi anche i **prestatori di servizi** relativi all'utilizzo di valuta virtuale, **limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.**

© ADLP Studio Legale e Commerciale 2018 – All Rights Reserved

Introduzione della nozione di valuta virtuale



La definizione di valuta virtuale è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90. Tuttavia, si segnala che essa è stata mutuata pedissequamente dall'Autorità Bancaria Europea, che ha definito le valute virtuali ***come rappresentazioni digitali di valore che non sono emesse da una banca centrale o autorità pubblica né sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma che vengono utilizzate da una persona fisica o giuridica come mezzo di scambio e che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente*** (*cfr*. EBA - *Opinion on Virtual Currencies* del 4.7.2014).

Si ritiene tuttavia preferibile richiamarsi alla formulazione che ne ha dato la Banca d'Italia il 30.1.2015 nell'Avvertenza sull'utilizzo delle valute virtuali che le ha definite come "***rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente***", in quanto si fa riferimento ad entrambi i casi d'uso di «mezzo di scambio» ed «investimento» in maniera più aderente alla realtà ed all'utilizzo corrente di molte delle valute virtuali in circolazione, specie del Bitcoin.

© ADLP Studio Legale e Commerciale 2018 – All Rights Reserved

Completamento tipologia monetaria

- ✓ **Moneta legale o *fiat money***

  E' la valuta con corso legale che deriva il proprio valore dagli ordinamenti statali e dalle leggi

- ✓ **Moneta elettronica**

  Il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, **rappresentato da un credito** nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento, *ex* art.1, comma 1, lett h) *ter* del TUB

- ✓ **Moneta digitale**

  Unità di conto **non convertibile in merci** reali ed utilizzata solo in formato digitale (i.e. Linden Dollar)

- ✓ **Moneta crittografica o valuta virtuale**

  E' moneta virtuale decentralizzata, basata sulla matematica di tipo crittografico e su una rete P2P, bidirezionale rispetto all'economia reale e **convertibile in beni e servizi** (i.e. Bitcoin e altre Altcoin)

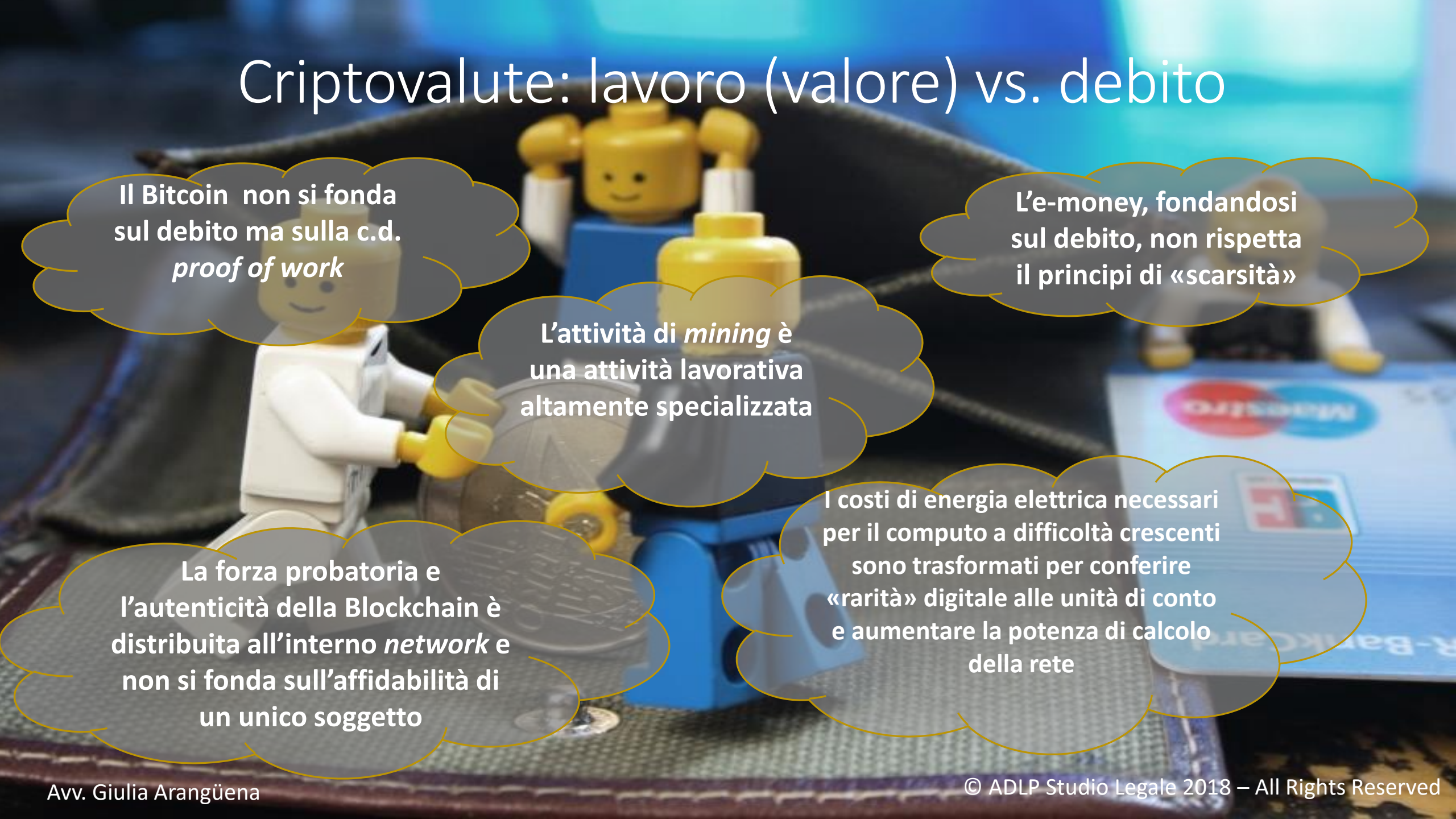
© ADLP Studio Legale 2018 – All Rights Reserved

Conferma delle idee di base delle cryptovalute



© ADLP Studio Legale 2018 – All Rights Reserved

Criptovalute: lavoro (valore) vs. debito



Il Bitcoin non si fonda sul debito ma sulla c.d. *proof of work*

L'attività di *mining* è una attività lavorativa altamente specializzata

L'e-money, fondandosi sul debito, non rispetta il principi di «scarsità»

I costi di energia elettrica necessari per il computo a difficoltà crescenti sono trasformati per conferire «rarità» digitale alle unità di conto e aumentare la potenza di calcolo della rete

La forza probatoria e l'autenticità della Blockchain è distribuita all'interno *network* e non si fonda sull'affidabilità di un unico soggetto

Avv. Giulia Arangüena

© ADLP Studio Legale 2018 – All Rights Reserved

«Rarità digitale»

Il bitcoin (ed alcune delle altre cryptocurrencies) ha la **medesima** struttura economica della moneta: si basa sul **principio di scarsità e rarità** (preziosità).

Ma nel sistema Bitcoin, la «**rarità**» non si fonda su riserve di metalli preziosi, o su altri elementi rari (monopolio della forza, potenza militare, etc.), ma è «**digitale**».

Tale «rarità digitale» è **indotta artificialmente** attraverso un algoritmo a casualità programmata che pone «**difficoltà crescenti**» (*challenge*) che richiedono una dimostrazione del lavoro svolto per risolverle (*proof of work*), costosa da produrre (energia impiegata nel calcolo) ma attendibile e veloce da verificare.

© ADLP Studio Legale e Commerciale 2018 – All Rights Reserved

Prestatori di servizi di utilizzazione di valuta virtuale

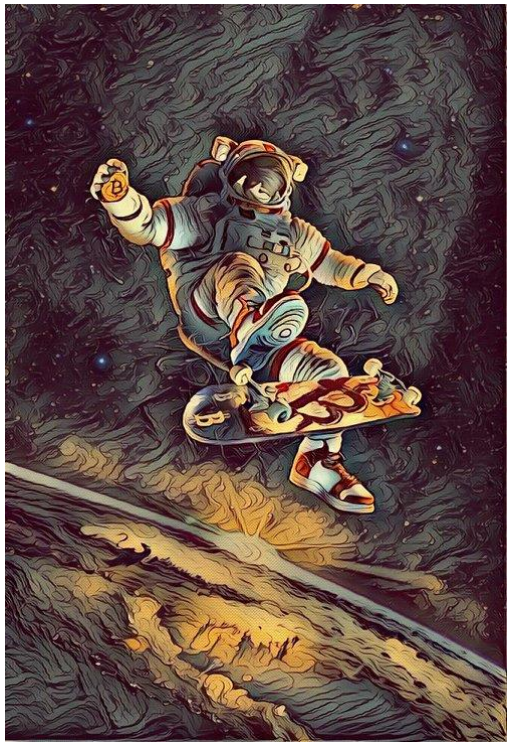


I prestatori di servizi coloro che offrono servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, **limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione** di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

Il legislatore italiano, con la riforma dell'antiriciclaggio, adottato in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, ha anticipato le linee di sviluppo del diritto europeo che, nel prevedere degli emendamenti al testo della IV Direttiva, ha consolidato, nel dicembre del 2016, un testo di proposta di una nuova direttiva (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), nel quale sono confluite la definizione di moneta virtuale, e l'inclusione, tra i soggetti obbligati, dei "*providers of exchange services between virtual currencies and fiat currencies*" e dei fornitori di servizi di portafoglio digitale – i cc.dd. "*wallet provider*" – che offrono servizi di custodia delle credenziali necessarie per accedere alle valute virtuali.

© ADLP Studio Legale e Commerciale 2018 – All Rights Reserved

Nuovi obblighi legali



BITCOIN ASTRONAUT - TEED OFF

Tra gli obblighi previsti dal decreto di riforma dell'antiriciclaggio a carico dei prestatori di servizi figurano sia obblighi specifici strettamente attinenti agli **adempimenti antiriciclaggio**, sia **obblighi di carattere più generale e di carattere fiscale**.

Obblighi generali	Obblighi antiriciclaggio	Obblighi monitoraggio fiscale
☒ iscrizione in una sezione speciale del registro tenuto dall'OAM ☒ comunicazione al Ministero dell'Economia dell'inizio dell'operatività secondo modalità e tempistica da fissarsi con successivo decreto ☒ adesione al sistema pubblico anti-frode sulle carte, istituito presso il Ministero dell'Economia	☑ identificazione del cliente e titolare effettivo ☑ adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo ☑ conservazione dei dati relativi al cliente e all'operazione ☑ astensione dall'operazione in presenza di impossibilità di adeguata verifica ☑ ☒ segnalazione all'UIF, in caso di operazioni sospette ☑ formazione del personale e dei collaboratori ☑ segnalazione al Ministero dell'Economia dei trasferimenti di denaro contante per importi pari o superiori a € 3.000 ☑ adozione di presidi e procedure interne, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.	☑ trasmissione all'Agenzia delle Entrate i dati assunti durante l'adeguata verifica per operazioni di trasferimento da e verso l'estero di importo pari o uguale ad € 15.000 effettuato anche in valuta virtuale ☑ evidenza delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale ☑ indicano, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi

© ADLP Studio Legale e Commerciale 2018 – All Rights Reserved

Obblighi generali



SILVER MYSTIC – LITECOIN: NINA Y

Tra gli obblighi di carattere generale, il decreto di riforma dell'antiriciclaggio in questione con l'art. 8 – modificando la **disciplina di cui al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 sui servizi di pagamento** – vi ha previsto l'inserimento, all'art. 17 bis, dei nuovi commi 8 e 8 bis, nonché del comma 5 bis all'art. 30 ter, in virtù dei quali, ora, i prestatori di servizi di conversione di valuta virtuale sono tenuti:

- ad iscriversi in una sezione speciale del registro tenuto dall'OAM (l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi);
- a comunicare al Ministero dell'Economia l'inizio dell'operatività sul territorio nazionale, **secondo modalità e la tempistica da fissarsi con successivo decreto**;
- ad aderire al sistema pubblico anti-frode sulle carte presso il Ministero dell'Economia.

© ADLP Studio Legale e Commerciale 2018 – All Rights Reserved

Obblighi di monitoraggio fiscale



BITCOIN TRADING – HELEN KHOLIN

La riforma dell'antiriciclaggio ha altresì apportato modifiche anche alla disciplina sul **monitoraggio fiscale** (*ex* Decreto Legge n.167/1990, convertito in Legge 4 agosto 1990, n. 227).

Al riguardo, le modifiche in vigore dal **4 luglio 2017** obbligano il prestatore di servizi a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati analitici delle le **operazioni da e verso l'estero di importo pari o superiore a 15.000 euro**, costituenti un'unica operazione o più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata, **effettuate anche in valuta virtuale**. Pertanto, il prestatore di servizi ha l'obbligo di comunicare i trasferimenti, pari o superiori a 15.000 euro, eseguiti anche per conto di soggetti non residenti, alla sola condizione che il flusso provenga o sia destinato all'estero.

© ADLP Studio Legale e Commerciale 2018 – All Rights Reserved

Obblighi AML



BITCOIN PIZZADAY – HELEN KHOLIN

Il decreto 25 maggio 2017, n. 90 ha esteso ai prestatori dei servizi le prescrizioni in tema di antiriciclaggio.
Tali soggetti - ancorché non vi siano ancora le nuove disposizioni e siano applicabili, **fino al 31 marzo del 2018**, le norme di secondo livello già in vigore - a partire dal 4 luglio del 2017, sono tenuti ad osservare:

- l'obbligo di identificazione del cliente e del c.d. titolare effettivo;
- l'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo;
- l'obbligo di conservazione dei dati relativi al cliente e all'operazione;
- l'obbligo di astenersi dall'effettuare l'operazione in presenza di impossibilità di effettuare l'adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo;
- l'obbligo segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca di Italia, in caso di operazioni sospette (c.d. SOS);
- l'obbligo di formazione del personale e dei collaboratori;
- l'obbligo di segnalare al Ministero dell'Economia i trasferimenti di denaro contante effettuati a qualsiasi titolo per importi pari o superiori a € 3.000;
- l'obbligo di adottare presidi e procedure interne, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

© ADLP Studio Legale e Commerciale 2018 – All Rights Reserved

Soggetti obbligati



Ai sensi del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 90, solo i prestatori di servizi di utilizzo di valuta virtuale, **limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso** sono inseriti tra le categorie dei soggetti obbligati all'osservanza degli obblighi generali previsti dal decreto medesimo ed alle prescrizioni antiriciclaggio (derivanti dal D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231).

Su tale base, introdotta nell'ordinamento italiano dalla normativa di primo livello e di rango superiore di cui al predetto D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, la **bozza in data 31 gennaio 2018 di decreto del Ministero dell'Economia**, predisposta in attuazione della delega espressa dall'art. 8, in discussione anche attraverso consultazione pubblica a febbraio 2018 ed ancora in attesa di essere emanato, **tenta impropriamente** di allargarne il campo di applicazione proponendo una definizione di prestatori di servizi più ampia.

© ADLP Studio Legale 2018 – All Rights Reserved

Ampliamento dei soggetti obbligati



WE SHOULD BE THERE, WHERE THE BITCOIN IS – HELEN KHOLIN

La nozione dei prestatori di servizi di utilizzazione di valuta virtuale sembrerebbe ampliata e ricomprendente anche:

- **ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;** nonché

- gli **operatori commerciali** che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità.

© ADLP Studio Legale 2018 – All Rights Reserved

Riordino dell'ambito di applicazione dei nuovi obblighi



BITCOIN UMBRELLA – NINA Y

Tutti i soggetti indicati nella bozza di decreto del Ministero dell'Economia sono tenuti all'obbligo di comunicare al Ministero medesimo l'inizio dell'operatività sul territorio nazionale e ciò al fine di far **acquisire informazioni in ordine alla dimensione e all'operatività del mercato dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale.**

Quanto agli obblighi di iscrizione nella sezione speciale del Registro dei cambiavalute istituti presso OAM, ed alle ulteriori prescrizioni sia di natura fiscale che in tema di antiriciclaggio, si ritiene che i soggetti obbligati siano solo ed esclusivamente quelli indicati nella fonte normativa di rango superiore di cui al D.Lgs 25 maggio 2018, n. 90.

In caso diverso, ed ove confermata la formulazione ambigua ed assai concisa della bozza di decreto del Ministero dell'Economia del 31.1.2018 vi sarebbe eccesso di delega ed ulteriori profili di illegittimità da far eventualmente valere in sede conteziosa amministrativa, ovvero caso per caso nelle sedi ordinarie.

© ADLP Studio Legale e Commerciale 2018 – All Rights Reserved

Natura sociale e relazionale del denaro

Sebbene i processi storici di istituzione della moneta siano legati all'intervento dello Stato nelle relazioni private e si basino sulla forza pubblica, **l'ontologia del denaro è** rimasta tanto **relazionale, astratta e cogente quanto quella dei contratti** in generale.

E le **possibilità di formulare contratti sono molteplici** …
(nei limiti della c.d. autonomia privata, quale espressione della libertà originaria dei soggetti, preesistente a qualsiasi riconoscimento giuridico).

© ADLP Studio Legale e Commerciale 2018 – All Rights Reserved

Natura giuridica della «smart money»

staticamente

- **Rappresentazione informatica di dati** (atti, fatti e dati giuridicamente vincolanti) muniti di autenticità digitale attraverso l'apposizione di firme elettroniche - non certificate da autorità centrali - attestanti l'avvenuta validazione crittografica degli stessi e la loro trasferibilità.

funzionalmente

- **Documento informatico** incorporante **titoli/certificati digitali nominativi** basati su identità pseudonime, rappresentativi dei dati informatici iscritti sulla Blockchain.

strutturalmente

- «**Digital baerer**» negoziabile, rappresentativo di dati/informazioni muniti di valore e recanti la certificazione della propria e l'altrui legittimazione e affidabilità a compiere una determinata transazione (a possedere, avere, spendere, trasferire, acquistare o vendere)

© ADLP Studio Legale e Commerciale 2018 – All Rights Reserved

A PRESTO!



Giulia Arangüena

Fintech and Blockchain Lawyer, Managing Partner at ADLP Studio Legale e Commerciale, Responsabile Funzione Anti-riclaggio e Compliance @ Misral Pay Ltd, Legal Advisor @ Nova Mining Ltd, Super Connector @Legal_Block, Teacher in E-finance Master @ Università di Pisa, Lecturer in Banking Law @ Università Roma 3, specialista di diritto dell'innovazione.

© ADLP Studio Legale e Commerciale 2018 – All Rights Reserved